

dal Comune di Bagno a Ripoli

5 Settembre 2005 numero 4

NOVITÀ SUL CODICE DELLA STRADA

IL CODICE DELLA STRADA È CAMBIATO

La Legge 168 del 2005 ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada, che riguardano il patentino per condurre ciclomotori per i maggiorenni sprovvisti di altra patente di guida, la targa per i ciclomotori, la destinazione di parte del ricavato delle multe per corsi di educazione stradale nelle scuole, ma soprattutto ha inasprito le sanzioni accessorie per alcune violazioni alla guida di ciclomotori o motocicli, per le quali è previsto il sequestro e la confisca. Che cosa significa la confisca? Vuol dire che i veicoli confiscati non vengono restituiti al proprietario, ma diventano proprietà del Demanio statale, che li mette in vendita all'asta o li demolisce, se hanno uno scarso valore commerciale.

Quali sono le violazioni per le quali, oltre alla multa, è prevista la SANZIONE ACCESSORIA DEL SEQUESTRO PER CONFISCA del veicolo (ciclomotore o motociclo)? ART. 169 (trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore): Guida di motociclo con a bordo un numero di persone superiore a quanto indicato nella carta di circolazione

ART. 170 (trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore a 2 ruote):

- 1) Conducente di motociclo o ciclomotore che circola:
- ·senza avere il libero uso delle braccia o delle mani o delle gambe

- ·senza stare seduto in posizione corretta
- ·reggendo il manubrio con una sola mano, senza che ve ne sia necessità
- ·senza reggere il manubrio con entrambe le mani
- ·sollevando la ruota anteriore (le impennate)
- 2) Conducente di ciclomotore che circola trasportando un passeggero benché nel certificato di circolazione non sia indicato il



posto per il passeggero

- 3) Conducente di motociclo o ciclomotore che trasporta un passeggero non seduto in modo stabile ed equilibrato o nella posizione determinata dall'apposita attrezzatura del veicolo
- 4) Conducente di motociclo o ciclomotore che traina un altro veicolo o che si fa trainare da un altro veicolo
- 5) Conducente di motociclo o ciclomotore che trasporta: oggetti non solidamente assicurati
- -oggetti che sporgono lateralmente rispetto all'asse del veicolo di più di 50 cm
- oggetti che sporgono longitudinalmente rispetto alla sagoma del veicolo di oltre 50 cm

- oggetti collocati in modo tale da impedire o limitare la visibilità animali non custoditi in apposita gabbia
- **ART. 171** (Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a 2 ruote):
- 1) Conducente di motociclo o ciclomotore che circola:
- ·senza indossare il casco protettivo
- ·tenendo il casco in modo non perfettamente allacciato o slacciato
- indossando un casco non omologato
- 2) Conducente di motociclo o ciclomotore dotato di cellula di sicurezza a prova di crash ma senza casco e senza l'uso alternativo dei dispositivi di ritenuta

- 3) Passeggero di ciclomotore o motociclo che:
- non indossa il casco protettivo
 tiene il casco in modo non perfettamente allacciato o slacciato
- ·indossa un casco non omologato

Pene severe, dunque, e anche per questo l'Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale invitano tutti al massimo rispetto delle nuove regole appena ricordate. Ma non è un semplice problema di sanzioni. È in gioco la sicurezza dei motociclisti e di tutti noi. Rispettare il Codice della Strada è un modo per viaggiare e vivere un po' più sereni.

